

Regolamento
dell' Istituto cantonale per l' abilitazione e l' aggiornamento
dei docenti
(del 5 luglio 1994)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

richiamata la Legge della scuola del 1° febbraio 1990, artt. 45-51;
richiamata la Legge concernente l' aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990,
decreta:

Capitolo I

Struttura e organi di conduzione dell' Istituto

□

a) Definizione e struttura

Art. 1 L' Istituto cantonale per l' abilitazione e l' aggiornamento dei docenti, in seguito Istituto, comprende:

- a) Servizio per l' abilitazione dei docenti;
- b) Servizio per l' aggiornamento dei docenti delle scuole cantonali e delle scuole comunali post-obbligatorie.

□

b) Compiti

Art. 2 L' Istituto

a) organizza la formazione professionale iniziale dei candidati e conferisce l' abilitazione;

b) promuove l' aggiornamento del corpo insegnante.

2 Esso collabora per le attività di formazione, di aggiornamento, di documentazione e di ricerca

con enti simili, in particolare con l' Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISFPF), il Centro didattico cantonale e l' Ufficio studi e ricerche.

□

Sede

Art. 3 L' Istituto ha sede a Locarno presso la Scuola magistrale cantonale.

□

Organi di conduzione dell' Istituto

Art. 4 Gli organi di conduzione dell' Istituto sono:

a) Consiglio direttivo, composto:

- dai capi degli uffici dell' insegnamento interessati, degli studi e ricerche e del Centro didattico cantonale;

- dal direttore dell' Istituto;

- da tre docenti universitari di cui uno dell' area delle scienze dell' educazione;

- dal capo della Sezione di lingua italiana dell' ISFPF;

b) Direzione, composta:

- dal direttore della Scuola magistrale, direttore anche dell' Istituto;

- dal responsabile del Servizio per l' abilitazione;
- dal responsabile del Servizio per l' aggiornamento;
- c) Collegio dei docenti, composto dai docenti e dagli operatori pedagogici dell' Istituto.

□

Consiglio direttivo

Art. 5 Il Consiglio direttivo

- a) approva gli orientamenti e le modalità di funzionamento dell' Istituto;
- b) preavvisa al Dipartimento il programma di formazione dei diversi curricula di abilitazione;
- c) approva i piani annuali di attività e di spesa proposti dalla direzione, all' attenzione della Divisione della scuola;
- d) stabilisce i criteri per l' assunzione dei docenti dell' Istituto;
- e) approva il rapporto di gestione annuale presentato dalla direzione.

2 Il Consiglio direttivo sceglie nel suo interno il segretario; il presidente è designato dal Consiglio di Stato.

□

Direzione

Art. 6 La direzione

- a) cura l' esecuzione e il rispetto delle normative e delle direttive emanate dall' autorità scolastica e dal Consiglio direttivo;
- b) coordina, promuove e organizza le attività dei servizi dell' Istituto;
- c) esamina i progetti e i programmi di aggiornamento e di formazione dei docenti dei diversi gradi scolastici interessati;
- d) preavvisa al Dipartimento l' assunzione dei docenti dell' Istituto;
- e) cura la gestione amministrativa;
- f) redige il rapporto di gestione annuale;
- g) assicura le relazioni con gli istituti analoghi, nel Cantone e fuori Cantone.

2 Il direttore coordina i lavori e rappresenta l' Istituto verso il Dipartimento e verso l' esterno.

3 I responsabili dei servizi dell' abilitazione e dell' aggiornamento sono designati dal Consiglio di Stato secondo le modalità previste dall' art. 28 cpv. 1 e 2 della Lsc 1990.

□

Collegio dei docenti

Art. 7 Il Collegio dei docenti

- a) esprime il proprio parere sul funzionamento e sulle prospettive di sviluppo dell' Istituto;
- b) collabora con la direzione nella stesura dei progetti e dei programmi di formazione e di aggiornamento per i diversi curricula;
- c) designa i propri rappresentanti nelle commissioni dell' Istituto o in altri organismi;
- d) discute e approva il rapporto di gestione annuale presentato dalla direzione.

2 Il Collegio si riunisce almeno due volte all' anno ed elegge, annualmente, il presidente e il segretario.

□

Capitolo II Servizio per l' abilitazione

□

Utenti

Art. 8) Il Servizio per l'abilitazione assicura la formazione professionale iniziale dei docenti:

- a) nelle scuole medie;
- b) nelle scuole post-obbligatorie;
- c) nelle scuole speciali;
- d) di educazione fisica, di sostegno pedagogico e di educazione musicale nelle scuole elementari;
- e) di ginnastica correttiva, a complemento degli appositi corsi organizzati dal Dipartimento.

□

Ammissione

Art. 9) Sono ammessi all'Istituto i candidati che hanno superato la prova di assunzione e che hanno ottenuto un incarico d'insegnamento.

2) Le prove di ammissione sono organizzate dagli uffici dell'insegnamento secondo modalità definite in un apposito regolamento.

□

Onere d'insegnamento

Art. 10) L'incarico d'insegnamento dei candidati ammessi all'abilitazione è compreso, di regola, fra un quarto e metà dell'onere d'insegnamento a tempo pieno nel rispettivo grado di scuola.

2) La Divisione scuola può ammettere all'abilitazione candidati con onere d'insegnamento inferiore o superiore, purché compatibile con le esigenze di formazione del candidato.

3) L'orario settimanale d'insegnamento dei candidati deve tener conto degli impegni di formazione presso l'Istituto.

□

Equivalenze parziali

Art. 11) La direzione dell'Istituto decide, sulla base della formazione precedente, il riconoscimento di equivalenze parziali e l'esonero dai relativi corsi ed esami.

2) In questo caso, l'onere d'insegnamento dei candidati, di cui all'art. 10, può essere aumentato proporzionalmente ai riconoscimenti concessi, ritenuta la soglia massima dei tre quarti dell'onere di insegnamento a tempo pieno.

□

Articolazione della formazione professionale

Art. 12) La formazione professionale dei candidati ha luogo per il tramite:

- a) di corsi e di seminari di scienze dell'educazione e del laboratorio didattico - o del laboratorio di psicopedagogia per i docenti di sostegno pedagogico;
- b) della consulenza sull'attività professionale assicurata dalla commissione di abilitazione;
- c) dell'assistenza a lezioni e all'attività professionale di docenti già abilitati.

□

Commissione di abilitazione

Art. 13) La commissione di abilitazione, designata dalla direzione dell'Istituto, è formata da tre membri scelti fra i seguenti operatori scolastici: docenti di scienze dell'educazione, docenti di didattica disciplinare o del laboratorio di psicopedagogia, direttori degli istituti o ispettori scolastici.

□

Contenuti della formazione professionale

Art. 14) Il programma generale mira alla formazione professionale del candidato, con particolare riferimento all'ordinamento, alle finalità e ai programmi dei gradi scolastici interessati, e concerne le scienze dell'educazione, la didattica generale, le didattiche disciplinari e le conoscenze istituzionali.

2) Il programma destinato ai candidati alla funzione di docente di sostegno pedagogico concerne in particolare:

- a) il disadattamento scolastico nei suoi aspetti;
- b) i disturbi dell'apprendimento;
- c) le conoscenze di base nelle diverse aree disciplinari;
- d) il bilancio e l'intervento psicopedagogico e didattico.

□

Onere di formazione

Art. 15) I corsi, i seminari e i laboratori impegnano i candidati per complessive 10 ore-lezione settimanali al massimo.

2) La direzione dell'Istituto prescrive gli altri obblighi del candidato relativi all'assistenza a lezioni o all'attività professionale di docenti già abilitati e alla documentazione da presentare alla commissione abilitante.

□

Laboratorio

Art. 16) Il laboratorio didattico può essere distinto per grado scolastico e comprende una parte generale e una parte disciplinare.

2) Il laboratorio di psicopedagogia per i docenti di sostegno pedagogico può essere parzialmente o completamente distinto per grado scolastico.

□

Consulenza sull'attività professionale

Art. 17) La consulenza sull'attività professionale da parte della commissione di abilitazione si realizza per il tramite:

- a) incontri regolari di tutta la commissione, oppure di suoi membri, con il candidato, volti a offrire un aiuto nell'elaborazione dei piani di lavoro annuali e a favorire la sua integrazione professionale nell'Istituto nel quale insegna;
- b) almeno due visite in classe, seguite da un colloquio.

2) Per la consulenza attinente alla funzione di docente di sostegno pedagogico o di scuola speciale, la commissione di abilitazione incontra il candidato almeno tre volte per l'analisi del suo lavoro; durante almeno due di questi incontri la commissione esamina il lavoro del candidato con un allievo o un gruppo di allievi.

3) Per ogni visita la commissione redige un rapporto all'intenzione del candidato e della direzione dell'Istituto.

□

Procedure per l'abilitazione all'insegnamento

- a) Valutazione preliminare dell'attività professionale

Art. 181) Al termine dell'anno di formazione, la commissione di abilitazione valuta l'attività professionale del candidato sulla base:

- a) delle visite in classe, rispettivamente degli incontri e dei relativi giudizi;
- b) della documentazione prevista dall'art. 15, cpv. 2;
- c) delle osservazioni dell'ispettore scolastico o del direttore dell'Istituto in cui il candidato ha la sede di servizio.

Nel caso di giudizio negativo, il candidato non è ammesso agli esami finali.

b) Esami finali³)

Art. 191) La direzione dell'Istituto organizza due esami scritti, concernenti:

a) argomenti di pedagogia e scienze dell'educazione;

b) argomenti di didattica per i candidati alla funzione di docente in genere, tecniche di bilancio e di intervento psicopedagogico per i candidati docenti di sostegno pedagogico e della scuola speciale.

c) Colloquio finale³)

Art. 201) Dopo gli esami scritti, il candidato partecipa a un colloquio finale, alla presenza della commissione di abilitazione e, se non fanno parte della commissione abilitante, dei docenti di scienze dell'educazione e di didattica disciplinare del candidato.

2) Il colloquio ha lo scopo di completare la verifica della preparazione professionale e degli esami scritti.

d) Condizioni per l'abilitazione³)

Art. 211) Al termine del colloquio di cui all'art. 20, la commissione di abilitazione, completata se del caso dai docenti di scienze dell'educazione e di didattica disciplinare, si riunisce per esprimere il giudizio globale sull'abilitazione del candidato.

2) Tale giudizio è attribuito secondo i gradi seguenti: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo.

3) Il candidato riceve il certificato, accompagnato da una descrizione del curriculum formativo seguito.

Candidati non abilitati³)

Art. 221) I candidati non ammessi agli esami finali possono essere riammessi all'abilitazione soltanto dopo un anno e per una sola volta, a condizione di essere incaricati.

2) I candidati che hanno affrontato gli esami finali e il colloquio, ma non hanno ottenuto l'abilitazione, possono ripetere subito l'anno di abilitazione solo per una sola volta, secondo un programma specifico stabilito dalla direzione dell'Istituto e a condizione di essere reincaricati.

Materie interessate

a) Durante l'anno di abilitazione³)

Art. 231) Durante il primo anno di insegnamento e di abilitazione, il candidato può essere abilitato in una sola materia, quella nella quale ha il maggior numero di ore d'insegnamento.

b) Negli anni successivi³)

Art. 241) Un docente già abilitato può conseguire l'abilitazione in altre materie, nello stesso ordine e grado scolastico, secondo le necessità della scuola e alle condizioni previste dagli artt.

57, cpv. 1, e 58, cpv. 1, del Regolamento sul riconoscimento dei titoli di studio e sulle procedure d'assunzione nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori e in altri ordini di scuola (del 30 gennaio 1996).

2L'ammissione all'abilitazione in un'altra materia può aver luogo:

a) nel primo anno d'insegnamento della nuova materia;

b) dopo un anno d'insegnamento a titolo di prova nella nuova materia, durante il quale il candidato è assistito dall'esperto di materia e dal direttore.

□

c) Modalità di abilitazione³⁾

Art. 251) Il docente è seguito dalla commissione di abilitazione composta di un docente di didattica disciplinare, di un docente di scienze dell'educazione e del direttore dell'Istituto in cui insegna questa materia.

2La commissione effettua almeno due visite in classe, seguite da un colloquio e, alla fine dell'anno scolastico, esamina il resoconto del docente sull'attività professionale e i relativi materiali didattici.

3Il giudizio della commissione di abilitazione è espresso, come all'art. 21 cpv. 2, dopo un colloquio finale, volto ad accertare la preparazione professionale del candidato.

□

Abilitazione in un altro grado scolastico

a) Principio

Art. 26) docenti già abilitati in un grado o ordine scolastico e assunti in un altro per l'insegnamento della stessa materia, ottengono la nuova abilitazione dopo un anno d'insegnamento, su proposta di una commissione di abilitazione formata da un docente in scienze dell'educazione, un docente di didattica disciplinare e il direttore dell'istituto o l'ispettore scolastico della scuola in cui il candidato insegna.

□

b) Modalità

Art. 27) La commissione assiste ad almeno tre lezioni, seguite da un colloquio ed esamina il resoconto sull'attività professionale e i materiali didattici prodotti (piani annuali, prove, ecc.).

2I candidati sono tenuti a frequentare il laboratorio didattico per il nuovo grado o ordine scolastico presso l'Istituto.

3Le modalità formali per l'abilitazione alla funzione di docente di sostegno pedagogico per i docenti di scuola speciale o viceversa sono stabilite dall'Istituto, analogamente a quanto previsto per gli altri candidati.

□

c) Colloquio finale

Art. 28) Al termine dell'anno di attività professionale nel nuovo grado o ordine scolastico, il candidato sostiene un colloquio finale davanti alla commissione di abilitazione, volto a completare la verifica della sua preparazione professionale, con particolare riferimento al laboratorio didattico o di psicopedagogia.

2La durata del colloquio è stabilita dall'Istituto.

□

d) Ottenimento dell'abilitazione³⁾

Art. 291) La commissione di abilitazione esprime un giudizio complessivo sull'idoneità del candidato tenendo in considerazione:

a) le visite in classe e i relativi giudizi;

b) il resoconto presentato dal candidato nella sua attività professionale, accompagnato dai relativi materiali didattici;

c) le osservazioni del direttore dell'istituto o dell'ispettore scolastico della scuola in cui il candidato ha svolto la sua attività;

d) l'esito del colloquio finale.

2) Il giudizio è espresso con i gradi: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo.

e) Candidati non abilitati³⁾

Art. 301) I candidati che hanno ricevuto un giudizio insufficiente possono ripetere una volta sola l'anno di abilitazione, a condizione di essere reincaricati.

Capitolo III Servizio per l'aggiornamento

Servizio per l'aggiornamento

Art. 31 Il Servizio per l'aggiornamento risponde alle esigenze di aggiornamento:

a) nell'istituzione scolastica nel suo insieme;

b) negli istituti scolastici, singolarmente e per gruppi;

c) di singoli docenti o di gruppi.

Caratteristiche e funzione dell'aggiornamento

Art. 32 L'aggiornamento è parte integrante e ricorrente dell'attività professionale dell'insegnante e si inserisce nel quadro dei processi di innovazione e sperimentazione previsti dalla Lsc 1990.

Compiti del servizio

Art. 33 Il Servizio, oltre a svolgere i compiti previsti dall'art. 7 della Legge concernente l'aggiornamento dei docenti:

a) cura l'informazione su iniziative di aggiornamento promosse da altri enti o istituti;

b) organizza corsi e compie gli accertamenti necessari al fine di estendere la caratterizzazione disciplinare o la riqualificazione per i docenti che intendono insegnare nuove discipline.

Aree dell'aggiornamento

Art. 34 Le aree dell'aggiornamento sono:

a) area disciplinare, comprendente i contenuti relativi alle conoscenze della disciplina insegnata e ai quadri epistemologici della stessa;

b) area psicopedagogica e didattica, comprendente i contenuti relativi all'evoluzione psicologica, ai processi di apprendimento, alle strategie e alle tecniche d'insegnamento, alla pedagogia e alla storia della scuola;

c) area culturale, comprendente i contenuti finalizzati all'ampliamento dell'orizzonte culturale del docente, alla presa di coscienza dei vari aspetti della propria professione e all'acquisizione di tecniche relazionali e professionali.

2) Il Servizio per l'aggiornamento assicura un adeguato equilibrio fra le tre aree.

Programma dell'aggiornamento

Art. 35 Il programma di aggiornamento è elaborato in collaborazione con gli uffici dell'insegnamento interessati i quali si valgono dei rispettivi organi cantonali e di istituto.

2) Il programma di aggiornamento che risponde alle esigenze di istituti scolastici o di docenti viene definito in collaborazione con gli interessati.

3L' Istituto pubblica il programma annuale dei corsi di aggiornamento.

Condizioni di partecipazione

Art. 36~~XXXX~~ Le condizioni per la partecipazione ai singoli corsi d' aggiornamento organizzati dal Servizio sono definiti dalla Legge concernente l' aggiornamento dei docenti.

Attestato di partecipazione

Art. 37~~XXXX~~ L' Istituto rilascia un attestato di partecipazione ai suoi corsi di aggiornamento secondo modalità definite dalla direzione.

Capitolo IV Docenti dell' Istituto

Insegnamento

Art. 38~~XXXX~~ L' insegnamento è assicurato da:

a)~~XXXX~~ Docenti di scienze dell' educazione o di didattica disciplinare;

b)~~XXXX~~ Altri docenti, esperti, professionisti e altri specialisti incaricati o invitati secondo necessità.

Docenti di scienze dell' educazione

Art. 39~~XXXX~~ I docenti di scienze dell' educazione devono:

a)~~XXXX~~ Essere in possesso di un titolo accademico completo nel campo delle scienze dell' educazione;

b)~~XXXX~~ Aver svolto almeno quattro anni di pratica professionale in ambito pedagogico-educativo.

Scelta dei docenti

Art. 40~~XXXX~~ Il preavviso di assunzione è formulato da una commissione formata dal direttore dell' Istituto e da due docenti universitari di psicologia o pedagogia o scienze dell' educazione.

2La commissione formula le sue proposte sulla base:

a)~~XXXX~~ dell' esame della documentazione personale dei candidati con particolare attenzione alla formazione conseguita, alle competenze acquisite nel campo delle scienze dell' educazione, all' esperienza professionale e alle pubblicazioni presentate;

b)~~XXXX~~ di un colloquio volto a:

-~~XXXX~~ approfondire le problematiche emerse dall' esame della documentazione;

-~~XXXX~~ discutere la presentazione di argomenti riguardanti la formazione dei docenti indicati dalla commissione. Gli argomenti e le modalità di presentazione sono comunicati nella lettera di convocazione al colloquio.4)

Docenti di didattica disciplinare

Art. 41~~XXXX~~ I docenti di didattica disciplinare devono:

a)~~XXXX~~ Essere in possesso del titolo di studio previsto dalle disposizioni di legge vigenti;

b)~~XXXX~~ avere un' esperienza d' insegnamento di almeno quattro anni;

c)~~XXXX~~ Disporre di accertata competenza nella didattica della disciplina e aver seguito corsi riconosciuti di formazione dei formatori.

2Essi mantengono di regola un onere d' insegnamento nel grado scolastico interessato.

□

Scelta dei docenti

Art. 425) Il preavviso di assunzione è formulato da una commissione formata dal direttore dell' Istituto, da un docente di scienze dell' educazione di grado accademico e di un docente universitario della disciplina interessata, designati dalla direzione.

2La commissione formula le sue proposte in base alle disposizioni dell' art. 40 cpv. 2.

□

Formazione iniziale e continua

Art. 43) L' Istituto promuove la formazione iniziale e continua dei suoi docenti.

□

Capitolo V Norme transitorie e finali

□

Disposizioni abrogative e transitorie

Art. 44) Il Regolamento sull' abilitazione all' insegnamento nella scuola media, del 26 agosto 1986, e il Regolamento sull' abilitazione dei docenti di sostegno pedagogico della scuola media, del 9 settembre 1987, sono abrogati. Ai docenti che hanno iniziato le procedure di abilitazione prima dell' anno scolastico 1995/96 restano applicabili le disposizioni precedenti.

2Il Dipartimento dell' istruzione e della cultura regola l' entrata in funzione graduale dell' Istituto. 3...6)

□

Pubblicazione ed entrata in vigore.

Art. 45) Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 1995.

□

□

Pubblicato nel BU 1994, 267.

□

□

Note:

1) Art. modificato dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

2) Cpv. modificato dal R 5.6.1996; in vigore dall' 11.6.1996 - BU 1996, 177.

3) Nota marginale modificata dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

4) Cpv. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 17.12.1999 - BU 1999, 322.

5) ~~Art. 10~~ Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 17.12.1999 - BU 1999, 322;
precedente modifica:
BU 1996, 177.

6) ~~Art. 11~~ Cpv. abrogato dal R 5.6.1996; in vigore dall' 11.6.1996 - BU 1996, 177.